

Lo studio Niccoli Drago con l'ausilio degli esperti del Centro Studi SEAC, REDAZIONE FISCALE, PROFESSIONE IMPRESA e vari professionisti e cultori del diritto e della materia contabile, predispongono mensilmente la rubrica "Sviluppo Azienda" e la mettono a disposizione dei Clienti dello Studio Niccoli e dei lettori del sito di cultura fiscale legale e del lavoro Studioniccolidrago.com. In allegato si riporta "Sviluppo azienda" n. 2 del mese di FEBBRAIO 2024.

Sommario:

### **IN MATERIA FISCALE**

- 1) Ultime novità fiscali;
- 2) Il nuovo calendario del concordato biennale;
- 3) Controllo delle dichiarazioni – Comunicazioni ai contribuenti.

### **IN MATERIA DI LAVORO**

- 1) **Ultime novità in materia di lavoro;**
- 2) Legge di bilancio 2024: principali misure per i datori.

**Scadenziario mese di febbraio 24.**

Ai clienti dello studio Niccoli – Drago

**Ai lettori del sito [Studioniccolidrago.com](http://Studioniccolidrago.com)**

## Sviluppo Azienda n. 2 febbraio 2024

### ULTIME NOVITÀ FISCALI

<p><b>Bonus psicologo</b></p> <p><i>Decreto Ministero Salute 24.11.2023</i></p>	<p>È stato pubblicato sulla G.U. 10.1.2024, n. 7 il Decreto che individua il termine di presentazione della domanda “nonché l’entità e validità” del c.d. “Bonus psicologo”. In particolare è previsto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la domanda può essere presentata annualmente tramite l’apposita piattaforma INPS;</li> </ul> <p>il beneficio deve essere utilizzato entro 270 giorni dalla data di accoglimento della domanda</p>
<p><b>Tariffe ACI 2024</b></p> <p><i>Comunicato Agenzia Entrate 22.12.2023</i></p>	<p>È stato pubblicato sulla G.U. 22.12.2023, n. 298 il Comunicato che rende nota la Tabella delle tariffe dei costi chilometrici da utilizzare nel 2024 per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• determinare il fringe benefit derivante dall’uso promiscuo dell’auto aziendale in capo ai lavoratori dipendenti / assimilati;</li> </ul> <p>individuare il valore normale dei veicoli in uso ai soci / familiari.</p>
<p><b>Decreto “Milleproroghe”</b></p> <p><i>DL 30.12.2023, n. 215</i></p>	<p>È stato pubblicato sulla G.U. 30.12.2023, n. 303 il DL n. 215/2023, c.d. “Decreto Milleproroghe”, contenente, tra l’altro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il differimento al 31.12.2024 del divieto di emissione della fattura elettronica da parte degli operatori sanitari;</li> <li>• la proroga di 1 anno del termine per la notifica degli atti di recupero degli Aiuti di Stato / “de minimis” per i quali l’importo è determinabile soltanto nella dichiarazione dei redditi.</li> </ul>
<p><b>Conguaglio seconda rata IMU 2023</b></p> <p><i>Comunicato MEF 12.1.2024</i></p>	<p>In base a quanto previsto dalla Finanziaria 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• esclusivamente per il 2023 le delibere / regolamenti IMU si considerano tempestivamente pubblicati e pertanto applicabili per il 2023 anche se inseriti nel Portale del Federalismo fiscale entro il 30.11.2023 e pubblicati sul Portale stesso entro il 15.1.2024;</li> <li>• se dall’IMU calcolata in base ai nuovi atti e quella versata entro il 18.12.2023 risulta una differenza a debito, l’importo dovuto va versato, senza sanzioni e interessi, entro il 29.2.2024, mentre se risulta una differenza a credito, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie.</li> </ul>

## COMMENTI

### IL NUOVO CALENDARIO DEL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Nell'ambito delle disposizioni attuative della Legge n. 111/2023, "Delega al Governo per la riforma fiscale", con il D.Lgs. contenente disposizioni "in materia di **procedimento accertativo**" è prevista l'introduzione, a decorrere dal 2024, del **concordato preventivo biennale (CPB)**.

Nel corso dell'esame da parte delle Commissioni parlamentari sono state evidenziate una serie di osservazioni, recepite nel testo definitivo approvato dal Consiglio dei Ministri il 25.1.2024.

Per l'**applicazione del CPB** l'Agenzia delle Entrate **formula una proposta per la definizione biennale del reddito** d'impresa / lavoro autonomo e del **valore della produzione netta**. Per i **contribuenti forfetari**, in via sperimentale, la proposta è **limitata ad una annualità**.

#### **Fase 1 - procedure informatiche di ausilio**

**Entro l'1.4 di ciascun anno**, l'Agenzia mette a disposizione dei contribuenti / intermediari, appositi **programmi informatici** per l'**acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione della proposta** di concordato. Per il **2024**, i programmi informatici sono resi disponibili **entro il 15.6**.

#### **Fase 2 - invio dati per la definizione della proposta**

Utilizzando i predetti programmi informatici il contribuente **invia i dati all'Agenzia** per la definizione della proposta di concordato.

#### **Fase 3 - formulazione della proposta**


La **proposta di concordato è elaborata e comunicata** dall'Agenzia al contribuente attraverso i predetti programmi informatici.

La proposta è elaborata, in coerenza con i dati comunicati dal contribuente e comunque nel rispetto della sua capacità contributiva sulla base di una **metodologia** (approvata dal MEF) **che valorizza le informazioni già in possesso dell'Amministrazione finanziaria**, limitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi.

#### **Fase 4 - adesione / diniego alla proposta**

Il contribuente **può aderire** alla proposta di concordato **entro il 30.6** (termine per il versamento delle imposte sui redditi / IRAP). Per il **primo anno di applicazione il termine di adesione è differito al 15.10** (termine di presentazione del mod. REDDITI 2024).

Il (nuovo) calendario del concordato preventivo **per il 2024** è quindi così individuato.



L'indicazione in dichiarazione dei redditi di **dati non corrispondenti a quelli comunicati**, ai fini della definizione della proposta di concordato, **produce la cessazione del concordato**.

**NB** Per il **primo anno di applicazione** del concordato preventivo, per i soggetti esercenti attività per le quali sono stati approvati gli ISA, con **ricavi / compensi non superiori a €5.164.569** (compresi i soggetti forfetari), è previsto il **differimento dal 30.6 al 31.7** del termine di

Tel. 0831 517660 / 0831 413290 Fax Elettronico 0831 1815084 Fax Digitale 0831 517660

E-mail - studioniccolidrago@gmail.com – niccoliangelo@gmail.com

Web - studioniccolidrago.com



versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi / IRAP / IVA, **senza alcuna maggiorazione.**

## SOGGETTI ISA

**Possono accedere al CPB** per il biennio 2024 – 2025 i soggetti ai quali **sono applicabili gli ISA** che, con riferimento al **periodo d'imposta precedente** a quello cui si riferisce la proposta (2023) **non hanno debiti tributari** ovvero **hanno estinto i debiti tributari / contributivi di importo complessivamente pari o superiore a €5.000** (compresi interessi e sanzioni) entro il termine di accettazione della proposta. Rispetto al testo approvato in via preliminare, nel testo definitivo è stata **soppressa la limitazione** dell'accesso al concordato ai soli soggetti con un punteggio di affidabilità fiscale **almeno pari a 8.**

### **Effetti dell'accettazione della proposta**

In caso di **accettazione** della proposta il contribuente deve **dichiarare gli importi concordati nella dichiarazione dei redditi / IRAP** relativa ai periodi d'imposta oggetto dello stesso.

L'accettazione della proposta **obbliga al rispetto del concordato anche i soci / associati** di società di persone, associazioni professionali, srl trasparenti.

Nei **periodi d'imposta oggetto di concordato** continuano a **sussistere gli adempimenti fiscali ordinari** (in particolare i soggetti interessati sono tenuti agli ordinari **obblighi contabili / dichiarativi**).

### **Reddito di lavoro autonomo oggetto di concordato**

Il **reddito di lavoro autonomo proposto al soggetto** è individuato con riferimento alle regole ordinarie di cui all'art. 54, comma 1, TUIR, **senza considerare:**

**plusvalenze / minusvalenze;**

**redditi / quote di redditi** relativi a **partecipazioni in società di persone / associazioni professionali.**


 Il **reddito minimo concordato non può essere inferiore a €2.000.** In caso di associazioni professionali il limite è **ripartito tra gli associati** in base alle relative quote di partecipazione.

### **Reddito d'impresa oggetto di concordato**

Il **reddito d'impresa proposto al soggetto** è individuato con riferimento alle regole ordinarie, a seconda della tipologia di contabilità adottata (ordinaria / semplificata), **senza considerare:**

**plusvalenze / sopravvenienze attive, nonché minusvalenze / sopravvenienze passive;**

**redditi / quote di redditi** relativi a **partecipazioni in società di persone / associazioni professionali** ovvero in **società / enti** di cui all'art. 73, comma 1, TUIR.

 Il reddito assoggettato a imposizione **non può essere inferiore a €2.000.** In caso di snc / sas / srl trasparenti il limite è **ripartito tra i soci** in base alle relative quote di partecipazione.

### **Valore della produzione netta oggetto di concordato**

Il valore della produzione netta ai fini IRAP proposto al soggetto è individuato in base alle regole ordinarie contenute nel D.Lgs. n. 446/97 **senza considerare le plusvalenze / sopravvenienze attive, nonché le minusvalenze / sopravvenienze passive.** Il valore della produzione netta **minimo concordato non può essere inferiore a €2.000.**

### **Effetti del concordato ai fini IVA**

L'adesione al concordato **non produce effetti ai fini IVA** (la cui applicazione avviene in base alle regole ordinarie).

### ***Rilevanza delle basi imponibili concordate***

**Non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi / IRAP / contributi previdenziali**, gli eventuali **maggiori o minori redditi effettivi / valori della produzione netta effettivi** rispetto a quelli oggetto di concordato.

Per i periodi d'imposta oggetto di concordato, ai soggetti che aderiscono alla proposta dell'Agenzia sono riconosciuti i **benefici premiali ISA** (in particolare, esonero visto di conformità per compensazione crediti tributari).

### **SOGGETTI FORFETARI**

Nel testo definitivo è previsto che, per i **soggetti forfetari** l'adesione al concordato preventivo, in via sperimentale, **per il 2024 è limitata ad una sola annualità**. Le modalità di accesso al concordato ricalcano quelle applicabili ai soggetti ISA.

**Non possono accedere al concordato** i soggetti che:

hanno **iniziato l'attività nel periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta**;

**non possiedono il requisito** previsto per i soggetti ISA (non aver debiti tributari / previdenziali ovvero aver estinto quelli di importo complessivamente pari o superiore a €5.000).

### ***Effetti dell'accettazione della proposta***

In caso di **accettazione** della proposta di concordato il soggetto deve **dichiarare gli importi concordati nella dichiarazione dei redditi relativa al 2024** (mod. REDDITI 2025).

Nel 2024 i soggetti in esame sono tenuti al rispetto degli ordinari **obblighi previsti per i contribuenti che applicano il regime forfetario**.

### ***Reddito oggetto di concordato***

Il reddito d'impresa / lavoro autonomo oggetto di concordato è determinato secondo le predette metodologie di elaborazione e adesione previste per i soggetti ISA, ferma restando la dichiarazione di un reddito minimo di €2.000. Resta fermo che il reddito su cui applicare l'imposta sostitutiva del 15% (5%) è calcolato **al netto dei contributi previdenziali** dovuti per legge.

I **maggiori / minori redditi** determinati rispetto a quelli oggetto del concordato **non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi / contributi previdenziali obbligatori**.

## CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI – COMUNICAZIONI AI CONTRIBUENTI

L'Agenzia Entrate ha aggiornato la Guida relativa alle comunicazioni al contribuente, affinché lo stesso possa fornire chiarimenti o produrre documenti, circa i controlli delle dichiarazioni che possono essere:

- automatico (*artt. 36-bis del DPR 600/1973 e 54-bis del DPR 633/1972*): si applica a tutte le dichiarazioni presentate ed è effettuato anche sulle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva e consiste in una procedura automatizzata di liquidazione di imposte, contributi, premi e rimborsi, sulla base di dati ed elementi desumibili dalle dichiarazioni e di quelli presenti in Anagrafe tributaria;
- formale (*art. 36-ter del DPR 600/1973*): si applica alle dichiarazioni dei redditi selezionate in base a criteri basati sull'analisi del rischio e consiste nel riscontro dei dati indicati nella dichiarazione con i documenti attestanti la correttezza dei dati dichiarati.



**Nota:** l'Amministrazione finanziaria effettua anche controlli di merito in aggiunta a quelli di cui sopra.

**PERICOLO DI RISCOSSIONE:** in tal caso, l'ufficio può controllare, anteriormente alla presentazione della dichiarazione annuale, che i pagamenti dei tributi dovuti a saldo e in acconto siano tempestivi e iscrivere a ruolo a titolo definitivo le imposte omesse con sanzioni e interessi.

## SOSPENSIONE INVIO DI INVITI E COMUNICAZIONI

Il D.lgs. 1/2024 ha previsto che, salvo casi di indifferibilità e urgenza,

- dall'1/08 al 31/08 e dall'1/12 al 31/12,
- è sospeso l'invio dei seguenti atti, elaborati o emessi dall'Agenzia Entrate:
  - comunicazioni degli esiti dei controlli:
    - ✓ automatizzati effettuati ai sensi degli artt. 36-bis del DPR 600/1973 e 54-bis del DPR 633/1972;
    - ✓ formali effettuati ai sensi dell'art. 36-ter del DPR 600/1973;
  - comunicazioni degli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, di cui all'art. 1, co. 412, della L. 311/2004;
  - inviti all'adempimento di cui all'art. 1, co. 634-636, della L. 190/2014 (*c.d. lettere di compliance*).

Restano ferme le sospensioni previste dalle seguenti disposizioni:

D.L. 193/2016, art. 7-quater, co. 17	prevede la sospensione, dall'1/08 al 4/09, dei termini di 30 gg previsti per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dei controlli automatici e formali;</li> <li>▪ della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.</li> </ul>
D.L. 223/2006, art. 37, co. 11- bis, 2° periodo	prevede che i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ richiesti ai contribuenti dall'Agenzia Entrate o da altri enti impositori</li> <li>▪ sono sospesi dall'1/08 al 4/09, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'Iva.</li> </ul>

## COMUNICAZIONI DA CONTROLLO AUTOMATICO

Il controllo automatico permette di:

- correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione di imponibili, imposte, contributi e premi, nonché quelli materiali commessi nel riporto delle eccedenze di imposte, contributi e premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
- ridurre (*qualora indicati in misura superiore o non spettanti*):
  - detrazioni d'imposta e/o deduzioni dal reddito;
  - crediti d'imposta;
- controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti.

### MODALITÀ DI INVIO DELLE COMUNICAZIONE DI IRREGOLARITÀ:

- con raccomandata A/R, al domicilio fiscale del contribuente che ha presentato la dichiarazione;
- tramite PEC;
- tramite il canale Entratel, all'intermediario (*che informa poi il contribuente degli esiti del controllo automatico*) che ha inviato in via telematica la dichiarazione, purché in quest'ultima risultino barrate le apposite caselle.

<b>IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA</b> Riservato all'incaricato	Codice fiscale dell'incaricato																						
	Soggetto che ha predisposto la dichiarazione	Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione	Ricezione altre comunicazioni telematiche																				
	Data dell'impegno	giorno	mesi	anno																			
		FIRMA DELL'INCARICATO																					
<b>FIRMA DELLA DICHIARAZIONE</b> Il contribuente dichiara di aver compilato e allegato i seguenti quadri (barrare le caselle che interessano).	Familiari a carico	RA	RB	RC	RP	LC	RN	RV	CR	DI	RX	RH	RL	RM	RR	RT	RE	RF	RG	RD	RS	RQ	CE
		IM	TR	RU	NR	EC	Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario		Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario		Presenza Visto Superbonus												
	Situazioni particolari	Codice		CON LA FIRMA SI ESPRIME ANCHE IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EVENTUALMENTE INDICATI NELLA DICHIARAZIONE										FIRMA del CONTRIBUENTE lo di chi presenta la dichiarazione per altri									

I contribuenti che presentano il mod. 730 effettuano tale scelta barrando l'apposita casella nel riquadro "Firma della dichiarazione".

## COMUNICAZIONE DA CONTROLLO FORMALE

L'Agenzia Entrate verifica che i dati indicati in dichiarazione siano conformi ai documenti conservati dal contribuente e ai dati rilevabili nelle dichiarazioni presentate da altri soggetti o a quelli forniti da enti esterni.

### DIFFORMITÀ DEI DATI E INVITO DELL'UFFICIO AL CONTRIBUENTE:

- dati posseduti dall'Agenzia difforni da quelli indicati in dichiarazione: in tal caso l'ufficio può invitare il contribuente a esibire o trasmettere i documenti che attestino la correttezza dei dati dichiarati e a fornire chiarimenti;
- inidoneità dei documenti a comprovare la correttezza dei dati dichiarati o non risposta all'invito: in tal caso il contribuente riceve una comunicazione degli esiti del controllo formale contenente la richiesta delle somme dovute.

### COSA CONSENTE IL CONTROLLO FORMALE:

- escludere lo scomputo delle ritenute d'acconto o le detrazioni/deduzioni non spettanti;
- determinare i crediti d'imposta spettanti;

- liquidare la maggiore imposta e i maggiori contributi dovuti;
- correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.

**COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DEL CONTROLLO:** è inviata con raccomandata A/R al domicilio fiscale del contribuente che ha presentato la dichiarazione e, in alcuni casi, tramite PEC.

#### REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA

L'Agenzia determina, con la liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata,

- l'imposta dovuta su determinati redditi
- e per i quali risultino già versate somme in acconto (*per es., TFR e indennità equipollenti, gli arretrati di lavoro dipendente o di pensione, ecc.*).

La somma dovuta o il rimborso spettante viene calcolata definitivamente sulla base dei redditi dichiarati dal contribuente in dichiarazione (*quadro RM del mod. Redditi, quadro D del mod. 730 o mod. 770*).

**Nota:** l'emersione di somme da versare comporta l'invio al contribuente di una comunicazione contenente la richiesta di pagamento (senza sanzioni e interessi), mediante raccomandata e, in alcuni casi, tramite PEC.

#### ESITI DEL CONTROLLO

Il contribuente che riconosce la correttezza degli esiti del controllo può regolarizzare la posizione.

REGOLARIZZAZIONE DELLE COMUNICAZIONI RELATIVE AI:	
controlli automatici	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ termini: deve avvenire entro 30 gg dal ricevimento della 1° comunicazione o di quella definitiva emessa a seguito dell'eventuale ridetermina delle somme a debito in sede di autotutela;</li> <li>▪ effettuazione: avviene pagando l'imposta dovuta, gli interessi e la sanzione ridotta a 1/3 di quella prevista per l'omesso e tardivo versamento di imposte;</li> <li>▪ avviso telematico all'intermediario che ha trasmesso la dichiarazione: in tal caso il termine per pagare e fruire della sanzione ridotta è di 90 gg da quando viene reso disponibile all'intermediario l'avviso.</li> </ul>
controlli formali	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ termini: va effettuata entro 30 gg dal ricevimento della 1° comunicazione, con il pagamento dell'imposta dovuta, degli interessi e della sanzione ridotta a 2/3 di quella ordinaria;</li> <li>▪ l'ufficio ridetermina la pretesa comunicata: anche in tal caso il contribuente può fruire della riduzione purché segnali la presenza di dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente.</li> </ul>



#### REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA:

- somme dovute su tali redditi: non sono dovuti interessi e sanzioni nel caso il pagamento avvenga entro 30 gg dal ricevimento della comunicazione o dalla data di rettifica, se corretta dall'ufficio;
- tardivo o omesso pagamento: comporta l'iscrizione a ruolo con l'applicazione di interessi e sanzioni.

Tipo di atto	C.T.	Tipo di atto	C.T.	Tipo di atto	C.T.	Tipo di atto	C.T.
art. 36-bis e art. 54-bis	9001	art. 36-ter	9006	art. 36-bis - TFR	9526	art. 36-bis - Arretrati	9527

COMUNICAZIONE	TERMINE	SANZIONE
invito per errori formali (non incidenti sul pagamento del tributo)	entro 30 gg dal ricevimento dell'invito	nessuna
da controllo automatico	entro 30 gg dal ricevimento dell'unica o ultima comunicazione	10% dell'imposta (sanzione del 30% ridotta a 1/3)
da redditi soggetti a tassazione separata		nessuna
da controllo formale	entro 30 gg dal ricevimento della 1° comunicazione	20% dell'imposta (sanzione del 30% ridotta a 2/3)
<u>N.B.:</u> il termine è sospeso tra l'1/08 e il 4/09 di ogni anno		

#### OMESSO O TARDIVO VERSAMENTO DELLE IMPOSTE:

- sanzione ordinaria applicabile: 30%;
- sanzione ridotta al 15%: versamento effettuato con un ritardo non superiore a 90 gg;
- sanzione ulteriormente ridotta all'1% per ogni giorno di ritardo: pagamento con ritardo inferiore a 15 gg.

Il contribuente ha disponibili le seguenti azioni nel caso ritenga non corretti gli esiti del controllo:

COMUNICAZIONE DA:	
controllo automatico	Il contribuente: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ può rivolgersi ad un qualsiasi ufficio dell'Agenzia Entrate fornendo gli elementi che comprovino la correttezza dei dati dichiarati;</li> <li>▪ può avvalersi dell'assistenza multicanale;</li> <li>▪ può utilizzare il servizio Civis.</li> </ul>
controllo formale	Il contribuente può segnalare (all'ufficio di competenza o tramite Civis) eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente dall'ufficio.
In caso di rettifica parziale della comunicazione da parte dell'ufficio, il contribuente può fruire della sanzione ridotta effettuando il versamento entro 30 gg, decorsi i quali l'ufficio intraprenderà il procedimento ordinario di riscossione per il recupero di imposta, interessi e sanzione piena.	

### LIEVE INADEMPIMENTO (DPR 602/1973, ART. 15-TER)

Il lieve inadempimento si applica anche al versamento delle somme dovute a seguito del controllo delle dichiarazioni.

pagamento effettuato con un ritardo non superiore a 7 gg	in tal caso saranno iscritti a ruolo le sanzioni e gli interessi commisurati all'importo pagato in ritardo
pagamento insufficiente delle somme richieste con la comunicazione (non superiore al 3% e, in ogni caso, a € 10.000)	in tal caso sarà iscritto a ruolo la frazione non pagata, le sanzioni e gli interessi calcolati su tale frazione

**ISCRIZIONE A RUOLO:** non viene eseguita in caso di ravvedimento da effettuarsi entro 90 gg dalla scadenza.

TIPO DI ATTO	C.T. (ravvedimento)		TIPO DI ATTO	C.T. (ravvedimento)	
	Sanzione	Interessi		Sanzione	Interessi
art. 36-bis e art. 54-bis	8929	1980	art. 36-bis – TFR	8931	1981
art. 36-ter	8933	1983	art. 36-bis – Arretrati	8932	1982

### RATEIZZAZIONE

Le somme richieste con le comunicazioni di irregolarità

- possono rateizzarsi in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo,
- la 1° delle quali va versata entro 30 gg dalla data di ricevimento della comunicazione (*90 gg per gli avvisi telematici all'intermediario*) e le successive (*sulle quali sono dovuti gli interessi*) entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre.

TIPO DI ATTO	C.T.		TIPO DI ATTO	C.T.	
	Capitale	Interessi		Capitale	Interessi
art. 36-bis e art. 54-bis	9001	9002	art. 36-bis – TFR	9526	9003
art. 36-ter	9006	9007	art. 36-bis – Arretrati	9527	9004

**Nota:** sul sito dell'Agenzia Entrate sono disponibili i [servizi](#) per calcolare le scadenze e gli importi delle rate e dei relativi interessi di rateazione, nonché per la stampa degli F24 per effettuare i versamenti.

**INSUFFICIENTE O TARDIVO VERSAMENTO RATEALE:** non si decade dal rateizzo

- al verificarsi dei casi di lieve inadempimento;
- nel caso di versamento con una lieve tardività:
  - non superiore a 7 gg dalla scadenza: in caso di 1° rata;
  - entro il termine di pagamento della rata successiva, in caso di una rata diversa dalla 1°, o entro 90 gg dalla scadenza, in caso di ultima rata;
- in tal caso si procede all'iscrizione a ruolo di interessi e sanzione commisurati al tardivo versamento.

**CASI DI DECADENZA DAL RATEIZZO** (*al verificarsi dei quali sono iscritti a ruolo gli importi residui dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena*):

- non pagamento:

Studio Niccoli Drago & Partners  
Viale Risorgimento – Via Tito Minniti 22  
72100 Brindisi

- della 1° rata entro 37 gg dal ricevimento della comunicazione (*30 gg per il pagamento + 7 gg di lieve ritardo*) o di 97 gg per gli avvisi telematici (*90 gg per il pagamento + 7 gg di lieve ritardo*);
- di una rata diversa dalla 1° entro la scadenza della rata successiva;
- dell'ultima rata entro 90 gg dalla scadenza;
- insufficiente versamento di una qualsiasi rata per una frazione superiore al 3% o, in ogni caso, a € 10.000.

# MATERIA LAVORO

## LE ULTIME NOVITÀ

Riduzione contributiva in edilizia anno 2023: le istruzioni operative  Circolare INPS n. 13 del 17 gennaio 2024	Si ricorda che è stata confermata per il 2023 la riduzione contributiva per le imprese edili, nella misura dell'11,50%. L'Istituto fornisce le istruzioni operative per l'invio e la gestione delle istanze e per la compilazione del flusso UniEmens. Il beneficio può essere fruito avvalendosi delle denunce contributive UniEmens fino al mese di competenza aprile 2024. I datori di lavoro possono inviare le domande fino al 15 maggio 2024.
Esonero contributivo IVS lavoratori dipendenti 2024: istruzioni  Circolare INPS n. 11 del 16 gennaio 2024	L'Istituto ha reso applicabile già dalle competenze di gennaio l'esonero contributivo sull'aliquota IVS a carico dei lavoratori dipendenti, prorogato a tutto l'anno 2024 dalla Legge di Bilancio 2024. Operativamente, restano valide le indicazioni fornite in precedenza, con la novità dell'esclusione delle mensilità aggiuntive, sulle quali non è più applicabile l'esonero.
Indennità di malattia per i marittimi  Messaggio INPS n. 157 del 12 gennaio 2024	L'INPS ha fornito le prime indicazioni operative in merito alle modifiche, introdotte dalla Legge di Bilancio 2024, riguardo alla misura e alla retribuzione di riferimento per il calcolo delle indennità di malattia specifiche dei lavoratori marittimi.
Autoliquidazione 2023/2024: i coefficienti per rateazione del premio  Nota INAIL n. 268 del 9 gennaio 2024	È stato comunicato il tasso di interesse da applicare in caso di richiesta di pagamento a rate del premio relativo all'Autoliquidazione 2023/2024, che risulta pari al 3,76%. Sulla base del suddetto tasso, l'INAIL ha fornito i coefficienti per il calcolo degli interessi da applicare alla seconda, terza e quarta rata dell'Autoliquidazione 2023/2024.
Agricoltura: nuovi modelli di denuncia aziendale e di domanda di iscrizione alla gestione contributiva  Circolare INPS n. 112 del 29 dicembre 2023	Entro la fine del prossimo mese di febbraio 2024, in un'ottica di semplificazione degli adempimenti dichiarativi e di miglioramento della qualità del servizio erogato, saranno rilasciate le nuove procedure informatiche per la compilazione e l'invio dei modelli di inizio di attività per i datori di lavoro agricoli con dipendenti e di iscrizione alla gestione contributiva dei lavoratori autonomi agricoli.
Esonero per assunzione/ trasformazione beneficiari ADI e SFL  Circolare INPS n. 111 del 29 dicembre 2023	Diffuse le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali relativi all'esonero contributivo per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di soggetti beneficiari dell'Assegno di inclusione (ADI) e del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL).
Flussi di ingresso 2024: click day  DPCM 27 settembre 2023	Si ricorda che i termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi di lavoratori stranieri in Italia decorrono, per il 2024, fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2024: dalle ore 9,00 del 5 febbraio 2024 per gli ingressi di cui all'articolo 6, comma 3 lettera a); dalle ore 9,00 del 7 febbraio 2024 per gli ingressi di cui all'articolo 6, comma 3, lettera b) e commi 4, 5 e 6; dalle ore 9,00 del 12 febbraio 2024 per gli ingressi di cui all'articolo 7.



## LEGGE DI BILANCIO 2024: PRINCIPALI MISURE PER I DATORI

La Legge di Bilancio 2024, Legge n. 213/2023, ha previsto alcune misure di interesse per i datori di lavoro, tra le quali troviamo:

- i nuovi limiti di esenzione per i fringe benefits;
- l'incremento dell'indennità per congedo parentale.

### Fringe benefits

La Finanziaria dispone che, per il 2024, in deroga a quanto previsto dall'art. 51, comma 3 del TUIR, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 1.000:

- il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti;
- le somme erogate o rimborsate agli stessi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica, del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa nonché per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Il predetto limite di esenzione è aumentato a euro 2.000 per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, compresi quelli nati fuori del matrimonio riconosciuti o affidati. Si ricorda che per il 2023 tale limite era fissato a 3.000 euro.

Per vedersi applicato il più alto limite di esenzione di euro 2.000, i lavoratori interessati devono dichiarare al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli. I datori di lavoro provvedono all'attuazione della disposizione previa informativa alle Rappresentanze sindacali unitarie, ove presenti.

### Congedo parentale

In generale, per i periodi di congedo parentale, le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto a percepire un'indennità a carico dell'INPS pari al 30% della retribuzione media globale giornaliera.

La Legge di Bilancio 2023 ha elevato tale indennità dal 30% all'80% della retribuzione, per una mensilità, da fruire, entro il sesto anno di vita del figlio, in alternativa tra i genitori che terminano il congedo di maternità o di paternità dopo il 31 dicembre 2022.

La Legge di Bilancio 2024 interviene nuovamente sull'articolo 34 del D.Lgs. n. 151/2001 in materia di congedo parentale.

In particolare, i genitori, che fruiscono alternativamente del congedo parentale hanno diritto, in aggiunta alla citata indennità all'80%, al riconoscimento di

Studio Niccoli Drago & Partners  
Viale Risorgimento – Via Tito Minniti 22  
72100 Brindisi

un'indennità pari al 60% (in luogo dell'attuale 30%), per un mese, entro il sesto anno di vita del bambino.

La durata massima del congedo parentale non varia.

Tale previsione si applica alle lavoratrici e ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o di paternità dopo il 31 dicembre 2023.

Solo per il 2024 la misura dell'indennità riconosciuta per il mese ulteriore al primo è pari all'80% della retribuzione, invece che al 60%.

## SCADENZARIO

### Mese di Febbraio

#### Venerdì 9 febbraio

<b>BONUS PUBBLICITÀ 2023</b>	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate della "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", riferita agli investimenti pubblicitari effettuati nel 2023.
------------------------------	--

#### Venerdì 16 febbraio

<b>IVA</b> Liquidazione mensile trimestrale "speciale"	e Liquidazione IVA riferita a gennaio e versamento dell'imposta dovuta; liquidazione IVA riferita al quarto trimestre 2023 da parte dei contribuenti "speciali" e versamento dell'imposta dovuta, considerando l'eventuale acconto già versato / dovuto.
<b>IRPEF</b> <b>RITENUTE ALLA FONTE</b> <b>REDDITI DI LAVORO</b> <b>DIPENDENTE E ASSIMILATI</b>	Versamento delle ritenute operate a gennaio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).
<b>IRPEF</b> <b>RITENUTE ALLA FONTE</b> <b>REDDITI DI LAVORO AUTONOMO</b>	Versamento delle ritenute operate a gennaio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
<b>IRPEF</b> <b>ALTRE RITENUTE ALLA FONTE</b>	Versamento delle ritenute operate a gennaio relative a: rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040); utilizzo di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.
<b>RITENUTE ALLA FONTE</b> <b>CONDOMINI</b>	Versamento delle ritenute (4%) operate a gennaio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
<b>RITENUTE ALLA FONTE</b> <b>LOCAZIONI BREVI</b>	Versamento delle ritenute (21%) operate a gennaio da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell'incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).
<b>TFR</b> <b>SALDO IMPOSTA SOSTITUTIVA</b>	Versamento del saldo dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR 2023 (codice tributo 1713), scomputando quanto già versato a titolo di acconto a dicembre 2023.
<b>INPS</b> <b>CONTRIBUTI IVS</b>	Versamento della quarta rata fissa 2023 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti – artigiani.
<b>INPS</b> <b>DIPENDENTI</b>	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di gennaio.
<b>INPS</b> <b>GESTIONE SEPARATA</b>	Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a gennaio a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a gennaio agli associati in partecipazione con apporto di lavoro

	con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). Il contributo è pari al 35,03% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA con DIS-COLL (ad esempio, co.co.co., collaboratori occasionali).
<b>INAIL AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO</b>	Pagamento del premio INAIL per la regolazione 2023 e per l'anticipo, anche rateizzato, 2024.

**Martedì 20 febbraio**

<b>ENASARCO VERSAMENTO CONTRIBUTI</b>	Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al quarto trimestre 2023.
---	---

**Lunedì 26 febbraio**

<b>IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI</b>	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a gennaio (soggetti mensili).
--	--

**Mercoledì 28 febbraio**

<b>INPS REGIME AGEVOLATO CONTRIBUTIVO</b>	Invio telematico all'INPS, da parte dei contribuenti forfetari esercenti attività d'impresa, della comunicazione di voler usufruire del regime agevolato (base imponibile = reddito forfetario e riduzione contributiva del 35%). Entro tale data va comunicata la revoca del regime agevolato con effetto dall'1.1.2024.
<b>BONUS ACQUA POTABILE</b>	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate della domanda per il c.d. "bonus acqua potabile" relativo alle spese sostenute nel 2023 per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica E 290 per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.
<b>ROTTAMAZIONE QUATER</b>	Versamento terza rata di quanto dovuto ai fini della c.d. "rottamazione quater". È riconosciuta la "tolleranza" di 5 giorni e pertanto il versamento è considerato tempestivo se effettuato entro il 4.3.2024.

**Giovedì 29 febbraio**

<b>IMPOSTA DI BOLLO TRIMESTRALE FATTURE ELETTRONICHE</b>	Versamento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse senza IVA (ad esempio, esenti / fuori campo IVA) nel quarto trimestre 2023.
<b>IVA STAMPATI FISCALI</b>	Invio telematico dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali effettuate nel 2023 da parte di tipografie e soggetti autorizzati alla rivendita.
<b>IVA COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE</b>	Invio telematico, utilizzando l'apposito modello, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative: ai mesi di ottobre / novembre / dicembre 2023 (soggetti mensili); al quarto trimestre 2023 (soggetti trimestrali).
<b>IVA MOD. IVA 2024 COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE</b>	Invio telematico del mod. IVA 2024 comprensivo dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (quadro VP) relative: ai mesi di ottobre / novembre / dicembre 2023 (soggetti mensili); al quarto trimestre 2023 (soggetti trimestrali).
<b>IVA DICHIARAZIONE MENSILE E LIQUIDAZIONE IOSS</b>	Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di gennaio relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco



	non superiore a € 150) da parte dei soggetti iscritti allo Sportello unico per le importazioni (IOSS).
<b>CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI CARBURANTE</b>	Invio telematico all'Agencia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di gennaio, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale.
<b>INPS DIPENDENTI</b>	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di gennaio. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.
<b>STAMPA REGISTRI CONTABILI</b>	Stampa dei libri contabili (registri IVA, libro giornale, incassi e pagamenti, ecc.) relativi al 2022 da parte di imprese / lavoratori autonomi. Merita evidenziare che a seguito delle novità introdotte dal c.d. "Decreto Semplificazioni" è possibile stampare i registri solo a seguito della richiesta avanzata in sede di controllo.
<b>CONSERVAZIONE DIGITALE REGISTRI CONTABILI</b>	Termine entro il quale effettuare, in alternativa alla stampa, la conservazione digitale dei libri contabili relativi al 2022 ai sensi del DM 17.6.2014. Merita evidenziare che a seguito delle novità introdotte dal c.d. "Decreto Semplificazioni", in alternativa alla conservazione, è possibile stampare i registri solo a seguito della richiesta avanzata in sede di controllo.
<b>CONSERVAZIONE DIGITALE FATTURE ELETTRONICHE</b>	Termine entro il quale effettuare la conservazione digitale delle fatture elettroniche relative al 2022 ai sensi del DM 17.6.2014.
<b>CONSERVAZIONE DIGITALE DICHIARAZIONI FISCALI</b>	Termine entro il quale effettuare la conservazione digitale delle dichiarazioni fiscali relative al 2022 ai sensi del DM 17.6.2014.
<b>INAIL DENUNCIA RETRIBUZIONI</b>	Invio telematico all'INAIL della denuncia retributiva annuale.